

# CRITERI DI SCELTA ED USO DEI DPI

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. Art. 13:  
modifiche all'art. 79 comma 2 bis del D.Lgs. 81/08  
con il riferimento alle **NORME TECNICHE** più recenti



A cura della **Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02**  
**"Dispositivi di protezione individuale"**

© UNI Ente Italiano di Normazione

[www.uni.com](http://www.uni.com)

Tutti i diritti sono riservati. I contenuti possono essere riprodotti o diffusi a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione e redazione dei testi a cura di Editoria UNI

Pubblicato il 25 luglio 2022



## Indice

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Premessa                                  | 2 |
| 2. | I riferimenti aggiornati                  | 3 |
| 3. | Altre norme per la scelta e l'uso dei DPI | 5 |
| 4. | Tecnologie IoT applicate ai DPI           | 5 |



# 1. Premessa

Con il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 art. 13 sono state apportate modifiche al comma 2 bis dell'art. 79 del D. Lgs. 81/08 che tratta di criteri di scelta ed uso dei DPI.

Il testo dell'art. 79 del D. Lgs. 81/08, a seguito della modifica, è ora il seguente:

*“Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso*

*1. Il contenuto dell'ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.*

*2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:*

*a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;*

*b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.*

*2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.*

Come noto il DM 2 maggio 2001 - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), *“ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito; Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri”*, approva i criteri per l'individuazione e l'uso di **DPI relativi:**

- a. **alla protezione dell'udito**, come riportati nell'allegato 1 del decreto;
- b. **alla protezione delle vie respiratorie**, come riportati nell'allegato 2 del decreto;
- c. **alla protezione degli occhi:**
  - filtri per saldatura e tecniche connesse,
  - filtri per radiazioni ultraviolette,
  - filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del decreto;
- d. **a indumenti protettivi da agenti chimici**, come riportati nell'allegato 4 del decreto.

Si ritiene che possa essere utile per aziende e lavoratori, ma anche per gli operatori del mercato, specificare per ciascun dispositivo del DM 2 maggio 2001 le **nuove norme cui fare riferimento** per attuare l'aggiornamento imposto al comma 2 bis dell'art. 79 del D. Lgs. 81/08.



Inoltre, potrebbe essere utile fornire indicazioni sulle norme tecniche che forniscono criteri di individuazione e corretto utilizzo per tutti i dispositivi di protezione individuale non inclusi nel DM 2 maggio 2001.

Pertanto, la Commissione "Sicurezza" ha affidato alla Sottomissione UNI/CT 042/SC 02 "Dispositivi di protezione individuale" di coordinare gli organismi tecnici di pertinenza al fine di:

- indicare i riferimenti normativi aggiornati da considerare nel DM 2 maggio 2001 così come richiesto dal testo aggiornato del comma 2 bis dell'art. 79 del D. Lgs. 81/08;
- identificare le norme che forniscono criteri di individuazione e corretto utilizzo per tutti i dispositivi di protezione individuale non inclusi nel DM 2 maggio 2001.

Nel testo che segue sono riportate queste informazioni ad uso dei soggetti interessati.

## 2. I riferimenti aggiornati

La nuova versione del testo legislativo riconduce i criteri per l'individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all'edizione più aggiornata delle norme.

Di seguito sono riportati i riferimenti aggiornati al 5 aprile 2022 dei documenti citati nel DM 2 maggio 2001.

La Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 si è impegnata ad aggiornare periodicamente i riferimenti riportati nel presente documento. In ogni caso, si raccomanda di verificare sempre che le norme citate siano ancora in vigore, consultando il catalogo UNI.

### PROTEZIONE DELL'UDITO

Riferimento DM 2/5/2001	Riferimento aggiornato
<b>UNI EN 458:1995</b> Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida	<b>UNI EN 458:2016</b> Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

### PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Riferimento DM 2/5/2001	Riferimento aggiornato
<b>UNI 10720:1998</b> Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie	<b>UNI EN 529:2006 integrata dalla UNI 11719:2018<sup>1</sup></b> Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla <a href="#">UNI EN 529:2006</a>

<sup>1</sup> La UNI 11719:2018 tratta lo stesso argomento della UNI EN 529:2006, in quanto quest'ultima norma, al punto 1 afferma che essa "fornisce linee guida per la preparazione di guide nazionali". La UNI EN 529:2006 evidenzia gli aspetti importanti sui quali dovrebbe essere prestata attenzione e non specifica requisiti ma fornisce raccomandazioni che facilitano il rispetto della legislazione nazionale in materia e, ove esistente, della legislazione europea. La norma UNI 11719:2018 tiene conto degli sviluppi dello stato dell'arte rispetto ai contenuti della UNI 10720:1998.

La UNI 11719:2018 non tratta il tema "Informazione, formazione e addestramento in materia di protezione delle vie respiratorie".

## PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Riferimento DM 2/5/2001	Riferimento aggiornato
<b>UNI EN 169:1993</b> Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate Appendice - Guida per la selezione e l'uso	<b>UNI EN ISO 19734:2021</b> Protezione degli occhi e del viso - Guida alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione
<b>UNI EN 170:1993</b> Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate Appendice - Guida per la selezione e l'uso	<b>UNI EN ISO 19734:2021</b> Protezione degli occhi e del viso - Guida alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione
<b>UNI EN 171:1993</b> Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate Appendice - Guida per la selezione e l'uso	<b>UNI EN ISO 19734:2021</b> Protezione degli occhi e del viso - Guida alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione

## PROTEZIONE DEL CORPO

Riferimento DM 2/5/2001	Riferimento aggiornato
<b>UNI 9609:1990</b> Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi, gassosi pericolosi - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, e la manutenzione	Norma ritirata senza sostituzione



### 3. Altre norme per la scelta e l'uso dei DPI

Per l'individuazione di DPI adeguati ai rischi da prevenire, adeguati alle condizioni di lavoro, adatti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore sono richieste una attenta analisi dei rischi e una precisa conoscenza dello stato dell'arte sui dispositivi potenzialmente utilizzabili.

L'art. 77 del D.lgs. 81/08 definisce un processo ai fini della scelta dei DPI:

- a. effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b. individuare le caratteristiche dei DPI necessari affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a., tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c. valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b.;
- d. aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Esistono alcune norme tecniche che, pur non essendo citate dall'art. 79 c.2-bis, sono indirizzate ai datori di lavoro e hanno l'obiettivo di supportarlo nel processo di scelta, spesso non semplice, dei DPI.

Nel catalogo UNI sono rintracciabili le seguenti norme che rappresentano una guida nella scelta e uso dei DPI:

#### **PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI**

##### **UNI/TR 11430:2011**

Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro - Criteri per la scelta, l'uso, la cura e la manutenzione

#### **PROTEZIONE DELLA TESTA**

##### **UNI 11114:2004**

Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione - Guida per la selezione

#### **PROTEZIONE DI OCCHI E VISO**

##### **UNI EN ISO 19734:2021**

Protezione degli occhi e del viso - Guida alla scelta, all'utilizzo e alla manutenzione

##### **UNI EN 207:2017**

Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)

#### **PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL'ALTO**

##### **UNI 11158:2015**

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale delle cadute - Guida per la selezione e l'uso

### 4. Tecnologie IoT applicate ai DPI

Inoltre, anche nel campo della protezione individuale sono emergenti le tecnologie Internet of things (IoT) che permettono, integrando nel dispositivo un tag attivo o passivo, un ampliamento delle funzioni dei DPI, integrandoli sempre più nei sistemi gestionali della sicurezza aziendale.

A tal proposito si ricorda il rapporto tecnico [UNI/TR 11858:2022](#) Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI – Indicazioni relative all'integrazione di sistemi elettronici nella gestione e nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali



UNI Ente Italiano di Normazione

Membro italiano CEN e ISO

Via Sannio, 2 - 20137 Milano (sede legale)  
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma  
Tel. 02 700241 - [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

[www.uni.com](http://www.uni.com)



[normeUNI](https://www.linkedin.com/company/normeUNI)



[Un mondo  
fatto bene](https://www.facebook.com/Unmondo.fatto.bene)



[@normeUNI](https://twitter.com/normeUNI)



[@formazioneUNI](https://twitter.com/formazioneUNI)



[normeUNI](https://www.youtube.com/channel/UCnormeUNI)



[slideshareUNI](https://www.slideshare.net/slideshareUNI)